



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

# Comunicato Ufficiale n. 10/GST del 04 novembre 2022

## Giustizia Sportiva

# GIUDICE SPORTIVO

## GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

### GARE DEL 23/10/2022

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### Gara del 23/10/2022 APICE CALCIO 1964 - POLISPORTIVA BISACCESE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Polisportiva Bisaccese con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per errore tecnico della terna arbitrale; l'episodio contestato riguarderebbe l'espulsione del calciatore n. 7 Marzullo Giuseppe, conseguente a doppia ammonizione, l'ultima delle quali inflitta a seguito di suo ingresso non autorizzato sul terreno di gioco; ebbene, espone la reclamante, il calciatore sarebbe stato autorizzato all'ingresso sul terreno di gioco dal AA2, in violazione della regola 3, punto 8, del regolamento del Giuoco del calcio che attribuisce tale potere esclusivamente al Direttore di Gara; per cui l'ammonizione (e la conseguente espulsione per doppio giallo) del calciatore sarebbe legittima (mancando l'autorizzazione del DDG); ma il Marzullo (che non avrebbe dovuto ignorare la regola) sarebbe stato indotto in errore dal comportamento contra legem del AA2; ritualmente evocata, la reclamata ha contestato l'avverso dedotto, con memoria difensiva, per mezzo della quale ha altresì eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione alla sottoscrizione del ricorso da parte del Segretario; tanto premesso, va esaminata l'eccezione processuale sollevata dalla reclamata, idonea ad incidere sulla procedibilità del reclamo; in ordine alla stessa, esperiti i necessari accertamenti, va rilevata la sua infondatezza, risultando (dall'esame del censimento della Società) il Segretario dotato di delega alla firma; con riferimento al merito, sentita a chiarimenti la terna arbitrale, presso gli Uffici di questo GST, alla presenza del rappresentante AIA, è emerso che l'AA2 ha effettivamente autorizzato (in violazione della citata regola 3, punto 8 del RDGC) il calciatore Marzullo al rientro in campo, dichiarando testualmente quanto segue: "il calciatore Marzullo Giuseppe della Società Polisportiva Bisaccese rientrava da un infortunio e mi ha chiesto di poter rientrare in campo ed io l'ho autorizzato. Poco dopo essere entrato sul terreno di gioco, il calciatore, già diffidato, è stato ammonito e poi espulso dal terreno di gioco"; il Direttore di Gara, sentito in videoconferenza ai sensi dell'art. 54 comma 4 CGS, ha dichiarato " confermo il contenuto del referto; il calciatore in campo è entrato in campo (n. 7 Pol Bisaccese, Marzullo Giuseppe) senza mia autorizzazione e pertanto l'ho ammonito; essendo stato già diffidato, ho espulso il calciatore"; quanto innanzi ha influito in modo determinante sull'esito della gara, privando la reclamante di un calciatore a causa di errore tecnico; ciò dimostra la fondatezza del reclamo; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi

dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo, quanto segue: ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera d), ritenuta la sussistenza di circostanze eccezionali, dispone l'annullamento della gara in epigrafe indicata e ne dispone la ripetizione (mandando alla Segreteria di questo C.R. per gli adempimenti consequenziali) e, per l'effetto, i provvedimenti disciplinari assunti nella gara (e pubblicati sul relativo CU) sono da; dispone restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**Avv. Marco Cardito**

## **GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**GARE DEL 22/10/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 22/10/2022 ZONE ALTE QUADRIVIO - POL. ACERNO CALCIO**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Zone Alte Quadrivio con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Cappetta Danilo (nato il 7/11/1995) in posizione irregolare ai fini del tesseramento; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore è stato tesserato con la reclamata il 24/10/2022 è quindi in data successiva la disputa della gara in epigrafe; di qui la fondatezza del reclamo P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante; infligge inoltre alla società reclamata l'ammenda di euro 150,00; di inibire il dirigente accompagnatore della società Pol . Acerno Calcio sig. Russo Gerardo l'inibizione fino al 10/11/2022; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**Avv. Marco Cardito**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

POL. ACERNO CALCIO

#### **AMMENDA**

Euro 150,00 POL. ACERNO CALCIO  
vedi delibera

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/11/2022**

RUSSO GERARDO

(POL. ACERNO CALCIO)

# **GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

**GARE DEL 24/10/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **Gara del 24/10/2022 REAL FRATTAMINORE – POMIGLIANO**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Real Frattaminore in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art.67 CGS, richiedendo l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22/6/2020); rilevato che dall'attività istruttoria è emerso che il conto della reclamante non è capiente e quindi essa si trova nell'impossibilità di richiedere l'addebito P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 3 In favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva al momento della disponibilità.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

# **GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18**

**GARE DEL 22/10/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **Gara del 22/10/2022 MONTECALCIO CLUB - BOYS CAIVANESE**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Montecalcio Club con cui ha cesurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata superato il numero massimo di sostituzioni previsto dalla regola n.3 del regolamento del gioco del calcio la quale prevede alla pagina n.31 (precisamente sez. Decisioni Ufficiali) : " Sostituzioni di calciatori" 1) Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2) Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3) Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, , organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Esperiti gli opportuni accertamenti dagli atti ufficiali di gara è emerso che la società Boys Caivanese effettivamente ha effettuato nel corso della gara n.6 sostituzioni in luogo delle n.5 previste dal regolamento; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante, inibisce il dirigente accompagnatore sig. Pepe Vincenzo fino al 10/11/2022, nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

BOYS CAIVANESE

### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/11/2022**

PEPE VINCENZO

(BOYS CAIVANESE)

**Pubblicato in NAPOLI il 04 novembre 2022**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**